



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Ufficio di Presidenza

Decreto n. 13

Il Presidente

Rilevato che pervengono in cancelleria penale e GIP istanze *de libertate*, di rinvio per legittimo impedimento, di rimessione in termini ecc. e memorie. a mezzo posta elettronica certificata;

considerato che tale modalità di trasmissione non è prevista nell'ambito del procedimento penale per le parti private, essendo disciplinato e consentito soltanto per effettuare comunicazioni a persone diverse dall'imputato da parte della cancelleria (artt. 148, comma 2bis, 149,150,151 comma 2, cpp e 16, comma 4, L. 221/2012, di conversione del D.L. 179/2012);

preso atto che sul punto anche la Corte di Cassazione ha ribadito che *"nell'ambito del procedimento penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della cd. PEC"* (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017; Sez. 3, n. 7058 dell'11/02/2014; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015 nonché Sez. 3 n. 37126/2019);

ritenuto per quanto sopra che istanze e memorie pervenute a mezzo pec alle cancellerie penali e gip dalle parti private sono da ritenersi irricevibili, ne consegue che, pertanto, le stesse sono da considerarsi come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio e di sottoporlo al vaglio giurisdizionale.

Si comunichi alle Cancellerie Penali e ai Magistrati, al consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si dispone la pubblicazione con evidenza del presente decreto sul sito internet del Tribunale.

Vallo della Lucania , 17/2/2020

Il Presidente
Dr Gaetano De Luca